

Bruxelles, 18 luglio 2019
(OR. en)

11372/19
ADD 1

AGRILEG 134
VETER 60
DELACTION 142

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	18 luglio 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2019) 4625 final - ANNEXES 1 to 3
Oggetto:	ALLEGATI del REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2019) 4625 final - ANNEXES 1 to 3.

All.: C(2019) 4625 final - ANNEXES 1 to 3



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 28.6.2019
C(2019) 4625 final

ANNEXES 1 to 3

ALLEGATI

del

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e agli incubatoi nonché alla tracciabilità di determinati animali terrestri detenuti e delle uova da cova

ALLEGATO I

PRESCRIZIONI PER IL RILASCIO DEL RICONOSCIMENTO DEGLI STABILIMENTI DI CUI ALLA PARTE II, TITOLO I, CAPI 2, 3 E 4

Parte 1

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all'articolo 5

1. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e di biosicurezza degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all'articolo 5 sono le seguenti:
 - a) devono essere disponibili adeguate strutture per l'isolamento degli ungulati;
 - b) lo stabilimento deve ospitare, in qualsiasi momento, solo la stessa categoria di ungulati della stessa specie e con lo stesso stato sanitario;
 - c) deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue;
 - d) i locali in cui sono detenuti gli ungulati, come pure le zone di passaggio e i materiali e le attrezzature che vengono a contatto con tali animali, devono essere puliti e disinfettati dopo l'uscita di ciascun lotto di ungulati, e se necessario prima dell'introduzione di un nuovo lotto di ungulati, conformemente a procedure operative stabilite;
 - e) nelle strutture in cui sono detenuti gli ungulati devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell'arrivo di un nuovo lotto di ungulati.
2. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all'articolo 5 sono le seguenti:
 - a) per il carico e lo scarico degli ungulati devono essere disponibili attrezzature e strutture adeguate;
 - b) devono essere disponibili idonei locali di stabulazione di livello adeguato per gli ungulati, che devono essere costruiti in modo da prevenire il contatto con il bestiame che si trova all'esterno e la comunicazione diretta con i locali di isolamento e da permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali trattamenti necessari;
 - c) deve essere disponibile un locale adeguato per il magazzinaggio del materiale da lettiera fresco, del foraggio, della lettiera e del letame;
 - d) i locali in cui sono detenuti tali animali, come pure le zone di passaggio, i pavimenti, le pareti, le rampe e tutti gli altri materiali o attrezzature che vengono a contatto con essi, devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
 - e) devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per gli ungulati.
3. Le prescrizioni relative al personale degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all'articolo 5 sono le seguenti:
 - a) il personale deve possedere capacità e conoscenze adeguate e aver ricevuto una formazione specifica, o aver acquisito un'esperienza pratica equivalente, nei seguenti campi:

- i) manipolazione degli ungulati detenuti nello stabilimento e, se necessario, prestazione di appropriata assistenza a tali animali;
 - ii) tecniche igieniche e di disinfezione necessarie a prevenire la diffusione di malattie trasmissibili.
- 4. Le prescrizioni relative alla supervisione, da parte dell'autorità competente, degli stabilimenti per operazioni di raccolta di ungulati di cui all'articolo 5 sono le seguenti:
 - a) l'operatore deve dare al veterinario ufficiale la possibilità di utilizzare un ufficio per:
 - i) effettuare la supervisione delle operazioni di raccolta degli ungulati;
 - ii) procedere all'ispezione dello stabilimento per verificare la conformità alle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3;
 - iii) provvedere alla certificazione sanitaria degli ungulati;
 - b) l'operatore deve provvedere affinché, su richiesta del veterinario ufficiale, sia prestata assistenza per lo svolgimento dei compiti di supervisione di cui al punto 4, lettera a), punto i).

Parte 2

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame di cui all'articolo 6

- 1. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e alle altre misure di biosicurezza degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame di cui all'articolo 6 sono le seguenti:
 - a) devono essere disponibili adeguate strutture per l'isolamento del pollame;
 - b) lo stabilimento deve ospitare, in qualsiasi momento, solo la stessa categoria di pollame della stessa specie e con lo stesso stato sanitario;
 - c) deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue;
 - d) i locali in cui è detenuto il pollame, come pure le zone di passaggio e i materiali e le attrezzature che vengono a contatto con tali animali, devono essere puliti e disinfettati dopo l'uscita di ciascun lotto di pollame, e se necessario prima dell'introduzione di un nuovo lotto di pollame, conformemente a procedure operative stabilite;
 - e) nelle strutture in cui è detenuto il pollame devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell'arrivo di un nuovo lotto di pollame;
 - f) i visitatori devono indossare indumenti protettivi e il personale deve indossare adeguati abiti da lavoro e agire nel rispetto delle norme igieniche stabilite dall'operatore.
- 2. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame di cui all'articolo 6 sono le seguenti:
 - a) lo stabilimento deve ospitare unicamente pollame;

- b) deve essere disponibile un locale adeguato per il magazzinaggio del materiale da lettiera fresco, del mangime, della lettiera e del letame;
 - c) il pollame non deve venire a contatto con roditori e volatili provenienti dall'esterno dello stabilimento;
 - d) i locali in cui sono detenuti tali animali, come pure le zone di passaggio, i pavimenti, le pareti, le rampe e tutti gli altri materiali o attrezzature che vengono a contatto con essi, devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
 - e) devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per il pollame;
 - f) lo stabilimento deve garantire buone condizioni di igiene e permettere lo svolgimento del monitoraggio sanitario.
3. Le prescrizioni relative al personale degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame di cui all'articolo 6 sono le seguenti:
- a) il personale deve possedere capacità e conoscenze adeguate e aver ricevuto una formazione specifica, o aver acquisito un'esperienza pratica equivalente, nei seguenti campi:
 - i) manipolazione del pollame detenuto nello stabilimento e, se necessario, prestazione di appropriata assistenza a tali animali;
 - ii) tecniche igieniche e di disinfezione necessarie a prevenire la diffusione di malattie trasmissibili.
4. Le prescrizioni relative alla supervisione, da parte dell'autorità competente, degli stabilimenti per operazioni di raccolta di pollame di cui all'articolo 6 sono le seguenti:
- a) l'operatore deve dare al veterinario ufficiale la possibilità di utilizzare un ufficio per:
 - i) effettuare la supervisione delle operazioni di raccolta del pollame;
 - ii) procedere all'ispezione dello stabilimento per verificare la conformità alle prescrizioni di cui ai punti 1, 2 e 3;
 - iii) provvedere alla certificazione sanitaria del pollame;
 - b) l'operatore deve provvedere affinché, su richiesta del veterinario ufficiale, sia prestata assistenza per lo svolgimento dei compiti di supervisione di cui al punto 4, lettera a), punto i).

Parte 3

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli incubatoi di cui all'articolo 7

1. Le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza per gli incubatoi di cui all'articolo 7 sono le seguenti:
- a) le uova da cova di pollame devono provenire da stabilimenti riconosciuti che detengono pollame riproduttore o da altri incubatoi di pollame riconosciuti;
 - b) le uova devono essere pulite e disinfettate tra il momento di arrivo all'incubatoio e il processo di incubazione o al momento della loro spedizione, tranne qualora siano già state disinfettate nello stabilimento di origine;

- c) deve essere effettuata la pulizia e la disinfezione:
 - i) delle incubatrici e delle attrezzature dopo la schiusa;
 - ii) dei materiali da imballaggio dopo ogni utilizzo, tranne qualora si tratti di materiali monouso destinati a essere distrutti dopo il primo utilizzo;
 - d) deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue;
 - e) ai visitatori devono essere forniti indumenti protettivi per il lavoro;
 - f) al personale devono essere forniti adeguati abiti da lavoro e il codice di condotta con l'indicazione delle norme igieniche.
2. Le prescrizioni relative alla sorveglianza degli incubatoi di cui all'articolo 7 sono le seguenti:
- a) l'operatore deve attuare un programma di controllo della qualità microbiologica conformemente all'allegato II, parte 1;
 - b) l'operatore dell'incubatoio deve provvedere affinché siano prese disposizioni, con l'operatore dello stabilimento che detiene pollame da cui provengono le uova da cova, per realizzare presso l'incubatoio il campionamento per le prove di rilevamento degli agenti patogeni indicati nel programma di sorveglianza delle malattie di cui all'allegato II, parte 2, al fine di completare tale programma.
3. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli incubatoi di cui all'articolo 7 sono le seguenti:
- a) gli incubatoi devono essere separati fisicamente e dal punto di vista operativo dalle strutture che detengono pollame o altri volatili;
 - b) le seguenti unità funzionali e attrezzature devono essere tenute separate:
 - i) magazzinaggio e classificazione delle uova;
 - ii) disinfezione delle uova;
 - iii) preincubazione;
 - iv) incubazione per la schiusa;
 - v) sessaggio e vaccinazione dei pulcini di un giorno;
 - vi) condizionamento di uova da cova e pulcini di un giorno per la spedizione;
 - c) i pulcini di un giorno e le uova da cova detenuti nell'incubatoio non devono venire a contatto con roditori e volatili provenienti dall'esterno dell'incubatoio;
 - d) le operazioni devono fondarsi sul principio della circolazione a senso unico delle uova da cova, delle attrezzature mobili e del personale;
 - e) devono essere disponibili adeguati sistemi di illuminazione naturale o artificiale e di regolazione dell'aria e della temperatura;
 - f) deve essere possibile pulire e disinfettare facilmente i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature dell'incubatoio;

- g) devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto utilizzati per i pulcini di un giorno e per le uova da cova.
4. Le prescrizioni relative al personale che viene a contatto con le uova da cova e i pulcini di un giorno di cui all'articolo 7 sono le seguenti:
- a) il personale deve possedere capacità e conoscenze adeguate e aver ricevuto una formazione specifica a tal fine, o aver acquisito un'esperienza pratica equivalente, nelle tecniche igieniche e di disinfezione necessarie a prevenire la diffusione di malattie trasmissibili.
5. Le prescrizioni relative alla supervisione degli incubatoi da parte dell'autorità competente di cui all'articolo 7 sono le seguenti:
- a) l'operatore deve dare al veterinario ufficiale la possibilità di utilizzare un ufficio per:
 - i) procedere all'ispezione dell'incubatoio per verificare la conformità alle prescrizioni di cui ai punti da 1 a 4;
 - ii) provvedere alla certificazione sanitaria delle uova da cova e dei pulcini di un giorno;
 - b) l'operatore deve provvedere affinché, su richiesta del veterinario ufficiale, sia prestata assistenza per lo svolgimento dei compiti di supervisione di cui al punto 5, lettera a), punto i).

Parte 4

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti che detengono pollame di cui all'articolo 8

1. Le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza degli stabilimenti che detengono pollame di cui all'articolo 8 sono le seguenti:
- a) le uova da cova devono essere:
 - i) raccolte a intervalli frequenti, almeno una volta al giorno, e al più presto dopo essere state deposte;
 - ii) pulite e disinfettate quanto prima, tranne qualora la disinfezione sia effettuata in un incubatoio ubicato nello stesso Stato membro;
 - iii) condizionate in materiale da imballaggio nuovo o pulito e disinfettato;
 - b) se uno stabilimento ospita contemporaneamente specie di pollame degli ordini *Galliformes* e *Anseriformes*, tali specie devono essere nettamente separate;
 - c) nelle strutture in cui è detenuto il pollame devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell'arrivo di un nuovo gruppo di pollame;
 - d) i visitatori devono indossare indumenti protettivi e il personale deve indossare adeguati abiti da lavoro e agire nel rispetto delle norme igieniche stabilite dall'operatore;
 - e) deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue.

2. Le prescrizioni relative alla sorveglianza degli stabilimenti che detengono pollame di cui all'articolo 8 sono le seguenti:
 - a) l'operatore deve applicare e rispettare un programma di sorveglianza delle malattie di cui all'allegato II, parte 2;
 - b) l'operatore dello stabilimento deve provvedere affinché siano prese disposizioni, con l'operatore dell'incubatoio cui sono destinate le uova da cova, per realizzare presso l'incubatoio il campionamento per le prove di rilevamento degli agenti patogeni indicati nel programma di sorveglianza delle malattie di cui all'allegato II, parte 2, al fine di completare tale programma.
3. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti che detengono pollame di cui all'articolo 8 sono le seguenti:
 - a) l'ubicazione e la disposizione devono essere idonee al tipo di produzione praticato;
 - b) lo stabilimento deve ospitare unicamente pollame:
 - i) proveniente dallo stabilimento stesso;
 - o
 - ii) proveniente da altri stabilimenti riconosciuti che detengono pollame;
 - o
 - iii) proveniente da incubatoi riconosciuti di pollame;
 - o
 - iv) che è entrato nell'Unione da paesi e territori terzi autorizzati;
 - c) il pollame non deve venire a contatto con roditori e volatili provenienti dall'esterno;
 - d) le strutture devono garantire buone condizioni di igiene e permettere lo svolgimento del controllo sanitario;
 - e) deve essere possibile pulire e disinfettare facilmente i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature dello stabilimento;
 - f) lo stabilimento deve disporre di attrezzature adeguate, idonee al tipo di produzione praticato e che consentano la pulizia e la disinfezione delle strutture, delle attrezzature e dei mezzi di trasporto nel luogo più appropriato dello stabilimento.

Parte 5

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti e dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11

1. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e altre misure di biosicurezza dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti di cui all'articolo 10 sono le seguenti:
 - a) i centri devono ammettere soltanto cani, gatti e furetti provenienti da stabilimenti registrati che detengono tali animali;
 - b) devono essere disponibili adeguate strutture per l'isolamento dei cani, dei gatti e dei furetti;

- c) nelle strutture in cui sono detenuti cani, gatti e furetti devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell'arrivo di un nuovo lotto di tali animali;
 - d) deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue.
2. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e altre misure di biosicurezza dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti di cui all'articolo 11 sono le seguenti:
- a) devono essere disponibili adeguate strutture per l'isolamento dei cani, dei gatti e dei furetti;
 - b) i locali in cui sono detenuti cani, gatti e furetti, come pure le zone di passaggio e i materiali e le attrezzature che vengono a contatto con tali animali, devono essere puliti e disinfettati dopo l'uscita di ciascun lotto di tali animali, e se necessario prima dell'introduzione di un nuovo lotto, conformemente a procedure operative stabilite;
 - c) nelle strutture in cui sono detenuti cani, gatti e furetti devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario dopo le operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell'arrivo di un nuovo lotto di tali animali;
 - d) deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue.
3. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature dei centri di raccolta di cani, gatti e furetti e dei rifugi per animali destinati a cani, gatti e furetti di cui rispettivamente agli articoli 10 e 11 sono le seguenti:
- a) devono essere disponibili idonei locali di ricovero di livello adeguato per tali animali, che devono essere costruiti in modo da prevenire il contatto con gli animali all'esterno e la comunicazione diretta con i locali di isolamento e da permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali trattamenti necessari;
 - b) i locali in cui sono detenuti tali animali, come pure le zone di passaggio, i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature che vengono a contatto con essi, devono poter essere puliti e disinfettati facilmente;
 - c) devono essere disponibili locali adeguati per il magazzinaggio rispettivamente del materiale da lettiera fresco, della lettiera e del letame come pure degli alimenti per animali da compagnia;
 - d) devono essere disponibili attrezzature adeguate per la pulizia e la disinfezione delle strutture, degli strumenti e dei mezzi di trasporto.

Parte 6

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento dei posti di controllo di cui all'articolo 12

1. Le prescrizioni relative alle misure di isolamento e altre misure di biosicurezza dei posti di controllo di cui all'articolo 12 sono le seguenti:
- a) i posti di controllo devono essere ubicati, progettati, costruiti e gestiti in modo da garantire un livello sufficiente di biosicurezza al fine di evitare la diffusione di malattie elencate o emergenti ad altri stabilimenti e tra partite consecutive di animali che transitano per tali locali;

- b) i posti di controllo devono essere costruiti, attrezzati e gestiti in modo da assicurare che le operazioni di pulizia e disinfezione possano essere effettuate facilmente; deve essere disponibile in loco un posto di lavaggio per i mezzi di trasporto;
- c) i posti di controllo devono disporre di strutture adeguate per isolare separatamente gli animali che si sospetta siano infetti da una malattia animale;
- d) tra due partite consecutive di animali devono essere rispettati periodi adeguati di vuoto sanitario che, se del caso, devono essere adattati in funzione della provenienza o meno degli animali da una regione, una zona o un compartimento simile con lo stesso stato sanitario; in particolare, nei posti di controllo non devono essere presenti animali per un periodo di almeno 24 ore dopo un periodo massimo di utilizzo di sei giorni e dopo il completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione e prima dell'arrivo di una nuova partita di animali;
- e) prima di accettare gli animali, gli operatori dei posti di controllo devono:
 - i) avere avviato le operazioni di pulizia e disinfezione nelle 24 ore successive alla partenza di tutti gli animali che vi si trovavano in precedenza;
 - ii) provvedere affinché nessun animale entri nei posti di controllo prima del completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione in modo ritenuto soddisfacente dal veterinario ufficiale.

2. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature dei posti di controllo di cui all'articolo 12 sono le seguenti:

- a) le strutture e le attrezzature devono essere pulite e disinfettate prima e dopo ogni utilizzo, secondo le istruzioni del veterinario ufficiale;
- b) le attrezzature che vengono a contatto con gli animali presenti nei posti di controllo devono essere destinate esclusivamente ai locali interessati, tranne qualora siano state sottoposte a pulizia e disinfezione dopo essere venute a contatto con gli animali o con i loro escrementi o la loro urina. In particolare, l'operatore del posto di controllo deve fornire attrezzature pulite e indumenti protettivi, riservati esclusivamente a chiunque entri nel posto di controllo, e mettere a disposizione attrezzature adeguate per la loro pulizia e disinfezione;
- c) la lettiera deve essere rimossa quando una partita di animali è trasferita da un recinto e, dopo le operazioni di pulizia e disinfezione, deve essere sostituita con materiale da lettiera fresco;
- d) il foraggio, la lettiera, gli escrementi e l'urina non devono essere prelevati dai locali se non sono stati sottoposti ad un trattamento appropriato per evitare la diffusione di malattie animali;
- e) devono essere presenti strutture adeguate per la detenzione, l'ispezione e l'esame degli animali, se del caso;
- f) deve essere disponibile un locale adeguato per il magazzinaggio del materiale da lettiera fresco, del mangime, del foraggio, della lettiera e del letame;
- g) deve essere predisposto un sistema adeguato per garantire la raccolta delle acque reflue.

Parte 7

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale di cui all'articolo 13

1. Le prescrizioni relative alle misure di biosicurezza e di sorveglianza degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale di cui all'articolo 13 sono le seguenti:
 - a) l'operatore deve garantire e verificare, mediante controlli interni, che sia impedito l'ingresso nello stabilimento dei piccoli coleotteri dell'alveare e che la loro presenza nello stabilimento sia rilevabile, nonché procedere alle relative registrazioni.
2. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti di produzione di bombi isolati dal punto di vista ambientale di cui all'articolo 13 sono le seguenti:
 - a) la produzione di bombi deve essere isolata da tutte le attività connesse svolte nello stabilimento e deve essere realizzata in strutture a prova di insetti volanti;
 - b) i bombi devono essere mantenuti isolati all'interno dell'edificio per tutta la durata della produzione;
 - c) il polline deve essere conservato e manipolato in strutture isolate dai bombi durante tutto il processo di produzione di questi ultimi, prima di essere utilizzato per la loro alimentazione.

Parte 8

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati di cui all'articolo 14

1. Le prescrizioni relative alle misure di quarantena, isolamento e altre misure di biosicurezza degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati di cui all'articolo 14 sono le seguenti:
 - a) ciascuna unità dello stabilimento di quarantena deve:
 - i) essere ubicata a una distanza sicura dagli stabilimenti o da altri luoghi circostanti in cui sono detenuti animali, al fine di evitare la trasmissione di malattie animali contagiose tra animali residenti e animali sottoposti a quarantena;
 - ii) iniziare il periodo di quarantena prescritto quando l'ultimo animale del lotto è introdotto nello stabilimento di quarantena;
 - iii) essere svuotata degli animali, pulita e disinfettata al termine del periodo di quarantena dell'ultimo lotto e successivamente lasciata vuota per un periodo di almeno sette giorni prima dell'introduzione nello stabilimento di quarantena di un lotto di animali entrato nell'Unione da paesi e territori terzi;
 - b) la lettiera deve essere rimossa quando una partita di animali è trasferita da un recinto e, dopo il completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione, deve essere sostituita con materiale da lettiera fresco;
 - c) il foraggio, la lettiera, gli escrementi e l'urina non devono essere prelevati dai locali se non sono stati sottoposti ad un trattamento appropriato per evitare la diffusione di malattie animali;

- d) devono essere prese precauzioni per evitare la contaminazione incrociata fra le partite di animali in entrata e in uscita;
 - e) gli animali rilasciati dallo stabilimento di quarantena devono soddisfare le prescrizioni dell'Unione relative ai movimenti di animali terrestri detenuti tra Stati membri.
2. Le prescrizioni relative alle misure di sorveglianza e controllo degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati di cui all'articolo 14 sono le seguenti:
- a) il piano di sorveglianza delle malattie deve prevedere un adeguato controllo delle zoonosi negli animali e deve essere attuato e aggiornato in base al numero e alle specie di animali presenti nello stabilimento e alla situazione epidemiologica all'interno dello stabilimento e intorno ad esso per quanto riguarda le malattie elencate ed emergenti;
 - b) gli animali che si sospetta siano infetti o contagiati da agenti patogeni di malattie elencate o emergenti devono essere sottoposti a prove cliniche, di laboratorio o post mortem;
 - c) si deve procedere, se del caso, alla vaccinazione e al trattamento degli animali sensibili contro le malattie animali trasmissibili;
 - d) se disposto dall'autorità competente, devono essere utilizzati animali sentinella per l'individuazione precoce di eventuali malattie.
3. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti di quarantena per animali terrestri detenuti diversi dai primati di cui all'articolo 14 sono le seguenti:
- a) gli stabilimenti devono essere chiaramente delimitati e l'accesso di animali e persone alle strutture riservate agli animali deve essere controllato;
 - b) per il personale con mansioni di controllo veterinario devono essere disponibili locali sufficientemente ampi, compresi spogliatoi, docce e servizi igienici;
 - c) devono essere disponibili mezzi adeguati per la cattura, il confinamento e, se necessario, l'immobilizzazione e l'isolamento degli animali;
 - d) devono essere disponibili strutture e attrezzature per la pulizia e la disinfezione;
 - e) la parte dello stabilimento in cui sono detenuti gli animali deve essere:
 - i) a prova di insetti, se prescritto dall'autorità competente per affrontare rischi specifici in materia di sanità animale, e disporre di filtri hepa all'entrata e all'uscita dell'apertura di aerazione, sistemi interni di controllo dei vettori, doppia porta di accesso e procedure operative;
 - ii) in caso di volatili in cattività, a prova di volatili, mosche e parassiti;
 - iii) sigillabile in modo da consentire la fumigazione;
 - iv) di livello adeguato e costruita in modo da prevenire il contatto con gli animali all'esterno e da permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali trattamenti necessari;
 - v) costruita in modo che i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature possano essere puliti e disinfettati facilmente.

Parte 9

Prescrizioni per il rilascio del riconoscimento degli stabilimenti confinati per animali terrestri detenuti di cui all'articolo 16

1. Le prescrizioni relative alle misure di quarantena, isolamento e biosicurezza degli stabilimenti confinati per animali terrestri detenuti di cui all'articolo 16 sono le seguenti:
 - a) gli stabilimenti devono ammettere solamente animali terrestri detenuti che sono stati sottoposti a un periodo di quarantena appropriato per le malattie pertinenti per la specie, qualora tali animali provengano da uno stabilimento diverso da uno stabilimento confinato;
 - b) gli stabilimenti devono ammettere solamente primati che soddisfano norme altrettanto rigorose di quelle di cui all'articolo 6.12.4 del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), edizione 2018;
 - c) se necessario, devono essere disponibili strutture adeguate per la quarantena degli animali terrestri detenuti provenienti da altri stabilimenti.
2. Le prescrizioni relative alle misure di sorveglianza e di controllo degli stabilimenti confinati per animali terrestri detenuti di cui all'articolo 16 sono le seguenti:
 - a) il piano di sorveglianza delle malattie deve prevedere un adeguato controllo delle zoonosi negli animali terrestri detenuti e deve essere attuato e aggiornato in base al numero e alle specie di animali terrestri detenuti presenti nello stabilimento e alla situazione epidemiologica all'interno dello stabilimento e intorno ad esso per quanto riguarda le malattie elencate ed emergenti;
 - b) gli animali terrestri detenuti che si sospetta siano infetti o contagiati da agenti patogeni di malattie elencate o emergenti devono essere sottoposti a prove cliniche, di laboratorio o post mortem;
 - c) si deve procedere, se del caso, alla vaccinazione e al trattamento degli animali terrestri detenuti sensibili contro le malattie animali trasmissibili.
3. Le prescrizioni relative alle strutture e alle attrezzature degli stabilimenti confinati per animali terrestri detenuti di cui all'articolo 16 sono le seguenti:
 - a) gli stabilimenti devono essere chiaramente delimitati e l'accesso di animali e persone alle strutture riservate agli animali deve essere controllato;
 - b) devono essere disponibili mezzi adeguati per la cattura, il confinamento e, se necessario, l'immobilizzazione e l'isolamento degli animali;
 - c) i locali di stabulazione degli animali devono essere di livello adeguato e costruiti in modo da:
 - i) impedire il contatto con gli animali presenti all'esterno e permettere di effettuare agevolmente ispezioni ed eventuali trattamenti necessari;
 - ii) permettere di pulire facilmente i pavimenti, le pareti e tutti gli altri materiali o attrezzature.

ALLEGATO II

PROGRAMMA DI CONTROLLO MICROBIOLOGICO NEGLI INCUBATOI E PROGRAMMI DI SORVEGLIANZA DELLE MALATTIE NEGLI STABILIMENTI CHE DETENGONO POLLAME E NEGLI INCUBATOI

Parte 1

Programma di controllo microbiologico negli incubatoi di cui all'articolo 7

Il programma di controllo microbiologico ai fini dei controlli igienici comprende quanto segue:

- a) devono essere prelevati campioni ambientali, da sottoporre a un esame batteriologico;
- b) i campioni devono essere prelevati almeno ogni sei settimane e ogni campionamento deve comprendere 60 campioni.

Parte 2

Programmi di sorveglianza delle malattie negli incubatoi di cui all'articolo 7 e negli stabilimenti che detengono pollame di cui all'articolo 8

1. Obiettivo dei programmi di sorveglianza delle malattie
Dimostrare che i gruppi detenuti in stabilimenti riconosciuti che detengono pollame sono indenni dagli agenti patogeni di cui ai punti 2 e 3.
I programmi di sorveglianza delle malattie comprendono, come minimo, gli agenti patogeni e le specie elencate detenute di cui al punto 2.
2. Sorveglianza dei sierotipi di *Salmonella* di pertinenza per la sanità animale
 - 2.1. Identificazione dell'infezione da parte degli agenti:
 - a) *Salmonella* Pullorum: comprende *Salmonella enterica*, sottospecie *enterica* serovar Gallinarum variante biochimica (biovar) Pullorum;
 - b) *Salmonella* Gallinarum: comprende *Salmonella enterica*, sottospecie *enterica* serovar Gallinarum variante biochimica (biovar) Gallinarum;
 - c) *Salmonella arizonae*: comprende *Salmonella enterica* sottospecie *arizonae* sierogruppo K (O18) arizonae.
 - 2.2. Specie bersaglio di pollame:
 - a) per *Salmonella* Pullorum e *Salmonella* Gallinarum: *Gallus gallus*, *Meleagris gallopavo*, *Numida meleagris*, *Coturnix coturnix*, *Phasianus colchicus*, *Perdix perdix*, *Anas spp*;
 - b) per *Salmonella arizonae*: *Meleagris gallopavo*.
 - 2.3. Esami:
ciascun gruppo deve essere sottoposto ad esame clinico ad ogni periodo di deposizione o produzione nel momento più opportuno per l'individuazione della malattia in questione.
 - 2.4. Matrice di campionamento:
 - a) devono essere prelevati campioni da ciascun gruppo nello stabilimento che detiene pollame, a seconda dei casi:

- i) per le prove sierologiche: sangue;
- ii) per le prove batteriologiche:
 - tessuti prelevati post mortem, in particolare fegato, milza, ovaia, ovidotto e giunzione ileocecale,
 - campioni ambientali,
 - tamponi cloacali di volatili vivi, in particolare prelevati da quelli che sembrano malati o che sono stati identificati come altamente sieropositivi;
- b) campioni da prelevare nell'incubatoio per le prove batteriologiche:
 - i) pulcini che non nascono (vale a dire gli embrioni morti nel guscio);
 - ii) pulcini di seconda scelta;
 - iii) meconio di pulcini;
 - iv) calugine o polvere dalle incubatrici e dalle pareti dell'incubatoio.

2.5. Base di campionamento e frequenza di campionamento:

- a) nello stabilimento che detiene pollame:

- i) campionamento per *Salmonella Pullorum* e *Salmonella Gallinarum*:

Specie	Tempo del campionamento		Numero di volatili da sottoporre a campionamento/numero di campioni ambientali
	Pollame riproduttore	Pollame da reddito	
<i>Gallus gallus</i> , <i>Meleagris gallopavo</i> , <i>Numida meleagris</i> , <i>Coturnix coturnix</i> , <i>Phasianus colchicus</i> , <i>Perdix perdix</i> e <i>Anas spp</i>	Prima che inizi la deposizione	Durante la produzione almeno una volta all'anno	60

- ii) campionamento per *Salmonella arizonae*:

Specie	Tempo del campionamento		Numero di volatili da sottoporre a campionamento/numero di campioni ambientali
	Pollame riproduttore	Pollame da reddito	
<i>Meleagris gallopavo</i>	Prima che inizi la deposizione	Durante la produzione almeno una volta all'anno	60

- iii) il numero di volatili da sottoporre a campionamento conformemente ai punti i) e ii) può essere adattato dall'autorità competente in funzione della prevalenza conosciuta dell'infezione nello Stato membro interessato e della sua incidenza in passato

nello stabilimento. In ogni caso occorre sempre prelevare un numero statisticamente valido di campioni per le prove sierologiche/batterologiche per rilevare l'infezione;

- b) nell'incubatoio i campioni devono essere prelevati ed esaminati almeno una volta ogni sei settimane. La prove devono almeno comprendere:
 - i) un campione aggregato di calugine e meconio di pulcini di ciascuna incubatrice;
 - e
 - ii) un campione di:
 - 10 pulcini di seconda scelta e 10 pulcini morti nel guscio di ogni gruppo di origine presente in un'incubatrice il giorno del prelievo dei campioni,
 - o
 - 20 pulcini di seconda scelta di ogni gruppo di origine presente in un'incubatrice il giorno del prelievo dei campioni.

2.6. Trattamento dei campioni e metodi di prova:

- a) i campioni prelevati devono essere sottoposti a:
 - i) prove sierologiche¹;
 - ii) prove batteriologiche in alternativa o in aggiunta alle prove sierologiche di cui al punto i); i campioni per le prove batteriologiche non vanno tuttavia prelevati da pollame o uova che sono stati trattati con medicinali antimicrobici dalle due alle tre settimane precedenti le prove;
- b) i campioni prelevati devono essere trattati nel modo seguente:
 - i) arricchimento diretto in brodo selenite-cisteina per i campioni fecali/di meconio e intestinali o altri mezzi adeguati qualora sia prevista competizione tra la flora nei campioni;
 - ii) pre-arricchimento non selettivo seguito da un arricchimento selettivo in brodo di soia Rappaport Vassiliadis (RVS) o in brodo di Müller-Kauffmann al tetrionato-novobiocina (MKTTn) qualora sia prevista una competizione minima tra la flora nei campioni (ad esempio gli embrioni morti nel guscio);
 - iii) isolamento diretto in piastra in un agar minimamente selettivo, come l'agar MacConkey, di tessuti prelevati asetticamente;
 - iv) la *Salmonella* Pullorum e la *Salmonella* Gallinarum non crescono facilmente nel mezzo semisolido modificato Rappaport Vassiliadis (MSRV) utilizzato per il monitoraggio della *Salmonella* spp. zoonotica nell'Unione, ma tale mezzo è adatto per la *Salmonella arizonae*;

¹ A volte le prove sierologiche in specie avicole diverse dalle *Galliformes* comportano una proporzione inaccettabile di risultati falsi positivi.

- v) le tecniche di rilevamento devono essere in grado di distinguere le risposte sierologiche all'infezione da *Salmonella Pullorum* e *Salmonella Gallinarum* dalle risposte sierologiche causate dall'impiego del vaccino contro la *Salmonella Enteritidis*, qualora sia usato tale vaccino². Non si deve pertanto utilizzare questo tipo di vaccino se si prevede un monitoraggio sierologico. Se è stata effettuata la vaccinazione, vanno impiegate prove batteriologiche, ma il metodo di conferma usato deve essere in grado di distinguere tra ceppi vaccinali vivi e ceppi di campo.

2.7. Risultati:

un gruppo è considerato positivo se, dopo aver ottenuto risultati positivi alle prove effettuate conformemente ai punti da 2.3 a 2.6, una seconda prova appropriata conferma l'infezione da parte degli agenti patogeni.

3. Sorveglianza di *Mycoplasma* spp. di pertinenza per il pollame:

3.1. Identificazione dell'infezione da parte dei seguenti agenti:

- a) *Mycoplasma gallisepticum*;
- b) *Mycoplasma meleagridis*.

3.2. Specie bersaglio:

- a) *Mycoplasma gallisepticum*: *Gallus gallus*, *Meleagris gallopavo*;
- b) *Mycoplasma meleagridis*: *Meleagris gallopavo*.

3.3. Esami:

ciascun gruppo deve essere sottoposto ad esame clinico ad ogni periodo di deposizione o produzione nel momento più opportuno per l'individuazione della malattia in questione.

3.4. Matrice di campionamento:

campioni da prelevare da ciascun gruppo nello stabilimento che detiene pollame, a seconda dei casi:

- a) sangue;
- b) sperma;
- c) tamponi tracheali, coanali o cloacali;
- d) tessuti prelevati post mortem, in particolare sacchi aerei dei pulcini di un giorno che presentano lesioni;
- e) in particolare per l'individuazione del *Mycoplasma meleagridis*, dall'ovidotto e dal pene dei tacchini.

3.5. Base di campionamento e frequenza di campionamento:

- a) campionamento per *Mycoplasma gallisepticum*:

Specie	Tempo del campionamento		Numero di volatili da sottoporre a campionamento
	Pollame riproduttore	Pollame da reddito	

² Non esiste attualmente una prova in grado di distinguere tra la risposta all'infezione da *Salmonella Pullorum* e *Salmonella Gallinarum* e la risposta alla vaccinazione per questo sierotipo.

<i>Gallus gallus</i>	• all'età di 16 settimane • prima che inizi la deposizione • successivamente ogni 90 giorni	Durante la produzione ogni 90 giorni	•60 •60 •60
<i>Meleagris gallopavo</i>	• all'età di 20 settimane • prima che inizi la deposizione • successivamente ogni 90 giorni	Durante la produzione ogni 90 giorni	•60 •60 •60

b) campionamento per *Mycoplasma meleagridis*:

Specie	Tempo del campionamento		Numero di volatili da sottoporre a campionamento
	Pollame riproduttore	Pollame da reddito	
<i>Meleagris gallopavo</i>	• all'età di 20 settimane • prima che inizi la deposizione • successivamente ogni 90 giorni	Durante la produzione ogni 90 giorni	•60 •60 •60

c) il numero di volatili da sottoporre a campionamento conformemente alle lettere a) e b) può essere adattato dall'autorità competente in funzione della prevalenza conosciuta dell'infezione nello Stato membro interessato e della sua incidenza in passato nello stabilimento. In ogni caso occorre sempre prelevare un numero statisticamente valido di campioni per le prove sierologiche/batterologiche.

3.6. Esami, campionamento e metodi di prova:

le prove sierologiche, batteriologiche e molecolari per individuare la presenza dell'infezione devono essere effettuate con metodi convalidati riconosciuti dall'autorità competente.

3.7. Risultati:

un gruppo è considerato positivo se, dopo aver ottenuto risultati positivi alle prove effettuate conformemente ai punti da 3.3 a 3.6, una seconda prova appropriata conferma l'infezione da parte degli agenti patogeni.

Parte 3

Ulteriori informazioni sulle tecniche diagnostiche

I laboratori che sono stati designati dall'autorità competente per svolgere le prove richieste alle parti 1 e 2 del presente allegato possono consultare il manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE), edizione 2018, per una descrizione più dettagliata delle tecniche diagnostiche.

ALLEGATO III

MEZZI DI IDENTIFICAZIONE DEGLI ANIMALI TERRESTRI DETENUTI

I mezzi di identificazione degli animali terrestri detenuti sono i seguenti:

- a) marchio auricolare convenzionale;
- b) fascia per pastorale convenzionale;
- c) marchio auricolare elettronico;
- d) bolo ruminale;
- e) transponder iniettabile;
- f) fascia per pastorale elettronica;
- g) tatuaggio;
- h) anello applicato alla zampa.